

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4293 del 24/07/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Cavriago, richiesta dell'impresa "SENSIENT FOOD COLORS ITALY Srl" per l'attività di produzione e vendita di sostanze coloranti ad uso alimentare.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4447 del 24/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n.8832/2025

DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Cavriago, richiesta dall'impresa "SENSIENT FOOD COLORS ITALY Srl" per l'attività di produzione e vendita di sostanze coloranti naturali ottenute da materie prime vegetali ad uso alimentare.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-1567 del 27/03/2023 adottata da ARPAE per la Ditta **"SENSIENT FOOD COLORS ITALY Srl"** per l'impianto ubicato in Comune di Cavriago – Via Dell'Industria n.6 - Provincia di Reggio Emilia;

VISTA l'istanza di modifica di AUA inoltrata dal SUAP di Cavriago ad ARPAE SAC in data 28/02/2025 e acquisita al protocollo con PG/38997 del 28/02/2025 – pratica Sinadoc 8832/2025 – inviata dal legale rappresentante della Ditta **"SENSIENT FOOD COLORS ITALY Srl"** (P.IVA 01846760351) con sede legale nel comune di Cavriago – Via Dell'Industria n.6 - Provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente ai titoli abilitativi ambientali inerenti l'attività di **produzione e vendita di sostanze coloranti naturali ottenute da materie prime vegetali ad uso alimentare** svolta presso l'impianto ubicato in comune di Cavriago – Via Dell'Industria n.6 - Provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. n.152/06;

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n. 4606/1999;
- Decreto direttoriale del MASE 309-28/06/2023 (Decreto Odori);

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. n. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di Bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di Bonifica);
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n.122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n.15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- ARPAE SAC con nota PG/40606 del 03/03/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità e richiedeva i pareri di competenza;
- ARPAE SAC in data 14/04/2025 al PG/70380 acquisiva la comunicazione di modifica non sostanziale relativamente alla matrice acque;
- ARPAE SAC con lettera recante PG/74314 del 18/04/2025 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria trasmesse poi dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/91572 del 19/05/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Nulla osta allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura del Comune di Cavriago (PG/131804 del 22/07/2025) sulla base del relativo parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RA001280-2025-P del 10/07/2025;
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Reggio Emilia – sede di Reggio Emilia per la matrice emissioni in atmosfera (PG/47872 del 13/03/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Reggio Emilia – sede di Reggio Emilia per la matrice acque (PG/112867 del 23/06/2025);

DATO atto che il Comune di Cavriago, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, di PG/40606 del 03/03/2025, come previsto dall'art.269, punto 3) del D.Lgs.152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa **“SENSIENT FOOD COLORS ITALY Srl”** per l'esercizio dell'attività di **produzione e vendita di sostanze coloranti naturali ottenute da materie prime vegetali ad uso alimentare** svolta in Comune di Cavriago – Via Dell'Industria n.6, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.118 del 29/09/2022 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sentito anche il Responsabile dell'Unità Autorizzazione complesse rifiuti ed effluenti

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **"SENSIENT FOOD COLORS ITALY Srl"** P.IVA 01846760351 nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in Comune di Cavriago – via Dell'Industria n.6 - Provincia di Reggio Emilia, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 (artt. 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n.152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui all'art.8, c.4 della Legge n.447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A5 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura"
- Allegato C "Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i."
- Allegato E "Comunicazione di imatto acustico (art.8, comma 4 della Legge n.447/95)"

3. DI STABILIRE che il presente atto modifica ed integra la precedente DET-AMB-2023-1567 del 27/03/2023 adottata da ARPAE, avente durata 15 (quindici) anni, rilasciata dallo Sportello Unico per le Imprese del Comune di Cavriago in data **03/04/2023**, di cui assume la scadenza con sostituzione dei suddetti allegati;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI STABILIRE che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013

6. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

7. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

8. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

10. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP di Cavriago ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Cavriago e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

11. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.14/03/2013, n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura

Nello stabilimento la Ditta svolge attività di produzione di sostanze coloranti naturali per l'industria alimentare e delle bevande.

Lo scarico S1 oggetto delle presente autorizzazione è costituito dalle acque reflue provenienti dai cicli di pulizia dei locali, dei serbatoi, degli impianti di trasformazione, degli impianti di concentrazione (RO, essiccatore a spruzzo e concentratore termico) a cui si uniscono le acque di raffreddamento ed i reflui generati dal processo di rigenerazione delle resine. Tali acque, nel loro complesso, sono classificate come acque reflue industriali e sono recapitate in pubblica fognatura.

Prima della loro immissione in pubblica fognatura sono sottoposte a trattamento mediante impianto chimico fisico e successivo impianto SBR (Sequencing Batch Reactors), costituiti da:

Linea acque:

- un pozzetto di raccolta interrato dei reflui da trattare
- una sezione di grigliatura primaria (grossolana)
- un sistema di rilancio (gruppo di sollevamento) dei reflui ai 2 serbatoi di stoccaggio verticali da 80 mc a fondo conico
- un sistema per la correzione di pH sia con NaOH che con H₂SO₄
- una sezione di flottazione DAF
- un sistema di rilancio dei reflui ai quattro serbatoi verticali del volume di 120 mc ciascuno utilizzato come vasca SBR. Ogni vasca da 120 mc è stata attrezzata con un aeratore autoaspirante sommerso equipaggiato con motore in grado di generare una depressione che consente l'aspirazione di aria (o altri gas) attraverso l'apposito condotto mediante la rotazione della girante stellare. L'aria aspirata si miscela intimamente col liquido pompato formando bolle di taglia medio-fine; la miscela viene espulsa attraverso i canali radiali;
- una pompa centrifuga di tipo orizzontale con portata pari a 25 m³/h per invio acque al serbatoio di accumulo finale
- un serbatoio di accumulo finale del volume di 120mc
- un sistema per lo scarico delle acque trattate al collettore fognario
- pozzetto di controllo dello scarico

Linea fanghi:

- una pompa monovite per rilancio dei fanghi flottati e fanghi di primo ispessimento dai serbatoi da 80 mc iniziali alla sezione di ispessimento
- una vasca di ispessimento fanghi verticale a fondo conico ripido da 30 mc in acciaio inox
- un sistema di rilancio fango ispessito da avviare a successivo smaltimento

Le acque reflue domestiche generate dai locali ad uso spogliatoio, servizi igienici e laboratorio di ricerca e sviluppo, sono inviate, mediante reti fognarie dedicate, in pubblica fognatura nei punti di scarico S2 e S3, previo trattamento in fosse biologiche esistenti. Tali acque sono sempre ammesse nel rispetto del regolamento di pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e non sono state pertanto ricomprese nel presente Atto autorizzativo.

La Ditta ha presentato la modifica non sostanziale della matrice acque, oggetto del presente Atto (rif. prot. 38997 del 28/02/2025) per la realizzazione di vasche di contenimento in calcestruzzo da posizionarsi sotto le attuali cisterne situate nell'area cortiliva esterna. Tali vasche, a servizio dell'impianto di refrigerazione, saranno realizzate a scopo cautelativo e saranno collegate all'impianto di depurazione aziendale per la gestione di eventuali acque reflue prodotte. La Ditta riporta che tutte le griglie, caditoie e pozzetti cortilivi nei quali è consentito convogliare acque di lavorazione, in quanto afferenti alla rete acque reflue industriali, saranno contrassegnati con un simbolo identificativo di colore verde applicato in modo indelebile. Tutti gli altri pozzetti/caditoie non contrassegnati saranno vietati all'uso per scarichi di acque potenzialmente contaminanti.

Nell'area cortiliva esterna è presente una zona non collegata alla rete di raccolta acque reflue industriali in cui sono stoccati temporaneamente prodotti ad uso alimentare. Questi ultimi sono raccolti in contenitori metallici chiusi aventi una struttura esterna metallica rigida, resistente agli urti e agli agenti atmosferici, dotati internamente di un sacchetto flessibile in materiale plastico, e superiormente provvisti di una chiusura ermetica. La Ditta riporta che tale configurazione con contenimento sigillato, evita la possibilità di fenomeni di percolamento o dilavamento, anche in condizioni meteorologiche avverse. Inoltre, per le fasi di movimentazione di tali fusti in aree esterne, la Ditta ha adottato una procedura operativa preventiva che prevede la temporanea chiusura delle caditoie meteoriche tramite tappetini impermeabili, al fine di prevenire qualsiasi eventuale sversamento accidentale derivante da manovre errate o situazioni di emergenza.

L'azienda ha altresì adottato una procedura interna codificata denominata "Procedura di Verifica Periodica delle Aree Cortilive e delle Griglie Fognarie" che prevede controlli settimanali e ispezioni visive delle aree cortilive, verifica dello stato di pulizia e funzionalità delle griglie, con rimozione di eventuali ostruzioni, pulizia manuale o meccanizzata dei piazzali ove necessario, registrazione delle attività svolte e delle eventuali anomalie riscontrate su apposita scheda di controllo cartacea, conservata per almeno 12 mesi e disponibile per eventuali verifiche.

Le acque meteoriche ricadenti sui tetti e sulle aree esterne scoperte, dove la Ditta dichiara di non effettuare "attività sporcanti" in quanto risultano adibite esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli a servizio delle maestranze o dei clienti ovvero al transito di automezzi per le normali operazioni di carico e scarico, e dove avviene lo stoccaggio di prodotti ad uso alimentare in contenitori metallici provvisti di chiusura ermetica (come sopra detto), sono raccolte da propria rete fognaria dedicata ed inviate alla vasca di laminazione esistente per poi essere immesse nella pubblica fognatura bianca nel punto di scarico S4. Tali acque, non soggette alle disposizioni della D.G.R. n. 286/2005, non necessitano di autorizzazione espressa.

L'approvvigionamento avviene tramite pozzo e acquedotto.

La Planimetria di riferimento è la numero 01-09 del 14/05/2025 acquisita al protocollo n.91572 del 19/05/2025 allegata al presente Atto.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **80.000 m³**.
2. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **250 m³**.
3. Lo scarico dovrà avvenire con portata costante nelle 24 ore e 7 giorni/settimana.
4. Lo scarico S1, al punto di immissione in pubblica fognatura, non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	5500
BOD	2400
COD	5500
Fosforo	200
Solfiti	40
Cloruri	3000
Azoto ammoniacale	150
Azoto nitroso	1
Azoto nitrico	50
Tensioattivi totali	30

5. Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere reso accessibile al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
6. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico, e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
7. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
8. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
9. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
10. E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
11. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
12. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
13. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione, tramite fax al n° 0521/248946 e tramite pec irenacquareggio@pec.gruppoiren.it a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità

adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 2.

14. Nelle aree cortilive esterne afferenti alla rete acque bianche (evidenziate di colore azzurro nella planimetria di riferimento) potrà avvenire esclusivamente lo stoccaggio in contenitori a tenuta e chiusi superiormente e non in condizioni tali da poter sversare percolati o eluati nel sistema idrico superficiale. In tali aree non dovranno essere svolte lavorazioni o carico e scarico di cisterne, o altro, senza l'adozione di sistemi di protezione per le caditoie della rete acque bianche.
15. Deve essere applicata la procedura operativa preventiva che prevede la temporanea chiusura delle caditoie meteoriche tramite tappetini impermeabili in caso di movimentazione dei fusti ad uso alimentare posizionati in area cortiliva "azzurra" afferente alla rete acque bianche. Tale procedura dovrà essere monitorata mediante registrazione delle attività svolte, e la documentazione comprovante deve essere conservata per gli anni di validità dell'AUA.
16. Deve essere applicata la Procedura di Verifica Periodica delle Aree Cortilive e delle Griglie Fognarie; essa dovrà essere monitorata mediante registrazione delle attività svolte, e la relativa documentazione deve essere conservata per gli anni di validità dell'AUA.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Pratica Sinadoc 8832/2025

ALLEGATO C

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**SENSIENT FOOD COLORS ITALY Srl**" è autorizzata a:

- svolgere l'attività di **produzione e vendita di sostanze coloranti naturali ottenute da materie prime vegetali ad uso alimentare** negli impianti ubicati in Comune di Cavriago – Via Dell'Industria n.6 - Provincia di Reggio Emilia;

- sostituire il generatore di calore afferente all'emissione E2 con una nuova caldaia di ultima generazione avente una potenza termica massima di 7752 kW.

Il nuovo generatore di vapore sarà utilizzato prevalentemente ed alternativamente a E1 e garantirà un maggior risparmio energetico, una significativa riduzione del consumo di combustibile e una diminuzione delle emissioni inquinanti su base annua, in particolare per quanto riguarda gli ossidi di azoto (NO_x). Sarà alimentato con gas metano e in caso di emergenza potrà funzionare anche con gasolio. Il gestore stima un funzionamento a gasolio inferiore alla 500 ore/anno. Il ciclo produttivo complessivo e l'assetto generale dell'Azienda non subirà variazioni rispetto a quanto già autorizzato.

Per effetto delle suddette modifiche risultano variate le seguenti emissioni:

EMISSIONE N.2 – BRUCIATORE CALDAIA PRODUZIONE CALORE DA 7752 KW (metano)

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **22 Settembre 2025** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **29 Settembre 2025**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	BRUCIATORE CALDAIA PRODUZIONE CALORE DA 6282 KW (metano)	7600	8	in alternativa ad E2	Materiale particolare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	5 200 35	(*)
E2	BRUCIATORE CALDAIA PRODUZIONE CALORE DA 7752 KW (metano)	8100	8	24 in alternativa ad E1	Materiale particolare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	5 100 35	(**)
	BRUCIATORE CALDAIA PRODUZIONE CALORE DA 7752 KW (gasolio)	9500		Solo emergenza < 500 ore/anno	Materiale particolare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	50 500 100	(***)

E4	GENERATORE DI CALORE ATOMIZZATORE A GAS METANO DA 350 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E5	ATOMIZZATORE	9000	16	24	Materiale particellare	10	
E6	GENERATORE DI CALORE ATOMIZZATORE A GAS METANO DA 350 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E7	ATOMIZZATORE	9000	16	24	Materiale particellare	10	

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
I limiti di emissione per il **materiale particellare e gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati nel caso di utilizzo di gas naturale. Per tali parametri la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici

(**) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
I limiti di emissione per il **materiale particellare e gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas naturale. Per tali parametri la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.

(***) Limiti di emissione di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i. I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. Per tale emissione, quando l'impianto in fase di emergenza è alimentato a gasolio, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici

1) Per il controllo delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto devono essere usati i seguenti metodi:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) La ditta è tenuta ad utilizzare nella caldaia E2 in caso di emergenza gasolio con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1% in massa;

3) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti che si configurano quali impianti di combustione medi **E1-E2** devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

4) Ai sensi dell'art.273 bis comma 16 del D.Lgs.152/06, la Ditta per l'impianto E2, quando in caso di emergenza è in funzione a gasolio e per un tempo inferiore alle 500 ore operative all'anno calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, è tenuta a presentare entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente.

5) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) – 2 (limitatamente al parametro ossidi di azoto solo con alimentazione a gas metano) - 5 - 7.

6) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

7) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

8) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i

limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

9) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

10) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la

possibile *saturation* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

11) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite

prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

12) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto sel'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

13) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

14) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazione, planimetria che si allega alla presente ed elaborati grafici dei quali è formato, allegati alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/38997 del 28/02/2025.

L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Pratica Sinadoc n.8832/2025

ALLEGATO E

Comunicazione di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4, della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR n.227/11

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, si evince che l'attività svolta dalla Ditta e le modifiche in progetto non producono emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed sono conformi sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.